



ABB si aggiudica un ordine da 60 milioni di dollari dalla RCCL

Zurigo (Svizzera), 2 Maggio 2012 - ABB, gruppo leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione, si è aggiudicata un ordine da più di 60 milioni di dollari per la fornitura completa di sistemi elettrici e sistemi di propulsione Azipod per due nuove navi da crociera che saranno costruite dalla Meyer Werft presso i suoi cantieri di Papenburg, in Germania, per la Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL). L'ordine ABB per la prima nave è stato registrato nel 2011, mentre per la seconda nave nel primo trimestre 2012.

Fondata nel 1795, la Meyer Werft costruisce navi speciali ed è una delle aziende più conosciute nel campo della costruzione di gigantesche, sofisticate e moderne navi da crociera. Le nuove navi sono le prime della linea di lusso della Royal Caribbean attualmente chiamata "Project Sunshine". Le navi da 158.000 GT (Gross Tonnage) porteranno più 4.100 passeggeri. Oltre agli spazi riprogettati per ottimizzare la capacità e il consumo di carburante mantenendo il confort per i passeggeri, la RCL e la Mayer Werft integreranno le ultime tecnologie disponibili in materia ambientale e la miglior efficienza possibile.

La fornitura ABB permetterà di migliorare l'efficienza nei consumi di carburante, nella velocità e nella manovrabilità, nella riduzione delle emissioni, e nella fornitura di sistemi elettrici affidabili per incrementare la disponibilità degli equipaggiamenti di bordo per permettere alla RCL di rispondere ai target ambientali e di efficienza energetica.

La consegna delle navi alla RCL è programmata per l'autunno 2014 e la primavera 2015.

ABB fornirà i sistemi elettrici per le nuove navi; inoltre per ogni nave sono inclusi i sistemi di generazione e distribuzione di potenza, le eliche di manovra, i due sistemi di propulsione da 20,5 MW inclusi i trasformatori, gli azionamenti e due unità Azipod XO. Gli Azipod di ABB consumano meno carburante rispetto agli altri sistemi tradizionali e garantiscono un'ottima manovrabilità in tutte le condizioni operative.

"ABB offre al mercato delle costruzioni delle navi da crociera l'ultima generazione di soluzioni tecnologiche e una solida base elettrica che ottimizza la performance della nave e allo stesso tempo garantisce comfort e sicurezza", ha dichiarato Veli-Matti Reinikkala, responsabile della divisione Process Automation di ABB. "Siamo lieti che il

mercato crocieristico reagisca; molti costruttori navali hanno scelto il nostro Azipod per le prossime generazioni di navi da crociera”.

ABB si è aggiudicata di recente un numero consistente di ordini dal settore crocieristico per gli Azipod nel primo trimestre del 2012. Questi sistemi di propulsione possono avere un enorme impatto sull’efficienza operativa delle navi perché possono ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive fino al 20 per cento.

Posted in [Ultime notizie](#) | [No Comments](#) »

Genova: Guardia Costiera individua aree per ancoraggio navi da crociera

Genova, 30 aprile 2012 – Con ordinanza odierna n. 56, a seguito della direttiva del sig. Ministro dei trasporti, acquisito il parere del Ministero dell’ambiente, l’Autorità Marittima ha disciplinato, attraverso l’individuazione di punti di fonda l’accesso delle sole navi da crociera i cui passeggeri dirigono poi nei porti di Santa Margherita Ligure , Portofino e Rapallo. Le aree sono a circa 0.7 miglia dal perimetro esterno dell’area marina protetta di Portofino.
http://www.guardiacostiera.it/Santamargheritaligure/ordinanze/Santamargheritaligure_056_30Apr2012.zip

Posted in [Ultime notizie](#) | [No Comments](#) »

CIPE stanZIA per Trieste 32 milioni di euro per Piattaforma Logistica

Roma, 30 aprile 2012 – Nella riunione odierna del CIPE a Roma approvato il progetto definitivo della Piattaforma Logistica del Porto di Trieste Marina Monassi: “Inizia una nuova era di sviluppo per lo scalo giuliano”. Grande soddisfazione in Autorità Portuale:

il presidente Marina Monassi comunica che "in data odierna il CIPE ha approvato e finanziato il progetto definitivo dell'hub portuale di Trieste-Piattaforma Logistica tra lo Scalo Legnami e il Punto Franco oli minerali".

Il Presidente Marina Monassi rende noto che da Roma è arrivata l'approvazione che dà corso al decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, nel quale tra i finanziamenti del CIPE confermati, aveva già inserito in data 24 febbraio 2012 i 32 milioni di euro per la Piattaforma Logistica di Trieste.

"E' un risultato importante e un'attenzione fondamentale da parte del Governo italiano che con questo atto considera il Porto di Trieste strategico per lo sviluppo economico del territorio": il presidente Marina Monassi commenta così l'intenso lavoro avviato da mesi tra l'Autorità Portuale e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Si può dire - commenta ancora Marina Monassi - che inizia una nuova era di sviluppo per lo scalo giuliano, a ridosso dell'anno in cui il terminal contenitori ha fatto registrare un record storico (+50,12% le tonnellate trasportate nel settore contenitori), nell'anno in cui abbiamo avviato importanti azioni di rinnovamento infrastrutturale richieste dagli operatori portuali e iniziato un'azione di promozione dello scalo a livello mondiale: i tasselli di una strategia operativa tratteggiata nel piano industriale condiviso con gli attori portuali stanno portando i loro frutti anche in questa difficilissima fase economica internazionale".

Progettazione esecutiva, procedure di gara e due anni di cantiere porteranno alla costruzione di una banchina di circa 380 metri e un'area utile di piazzale portuale di quasi 12 ettari, per complessivi 132 milioni di euro di investimento. Si tratterà di un nuovo terminal portuale la cui gestione verrà messa a bando.

L'Autorità Portuale, come è noto, ha già dato avvio alla procedura di gara per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati alla realizzazione dell'opera. Tale procedura di gara, attualmente in fase di svolgimento, avrebbe potuto essere a rischio per la revoca dello stanziamento di 32 milioni di Euro, già deliberati dal CIPE nell'anno 2006.

Con la rinnovata conferma da parte del CIPE dell'interesse strategico dell'intervento, l'Autorità Portuale può proseguire senza incertezze l'iter di gara per l'individuazione del soggetto cui affidare la costruzione e gestione del nuovo terminal portuale.

Posted in [News](#) | [No Comments](#) »

Trieste: l'A.P. approva bilancio consuntivo 2011

Trieste, 30 aprile 2012- Strategie e numeri protagonisti questa mattina nel Comitato

Portuale. Approvato il Bilancio consuntivo e la Relazione sull'attività 2011, andando a toccare aspetti fondamentali nella organizzazione aziendale dell'Autorità Portuale, come l'attività operativa, la pianificazione e lo sviluppo del Porto, nonché gli interventi di manutenzione delle opere portuali e gli aspetti gestionali dello scalo che spaziano dall'organizzazione interna alla gestione complessiva.

"Abbiamo rispettato la tabella di marcia prefissata nel piano industriale - ha rilevato il presidente, Marina Monassi - sia sotto l'aspetto degli interventi diretti di competenza dell'APT, sia sotto quello di affiancamento agli operatori portuali. I numeri parlano da soli e basta citare il +50,12% fatto registrare nell'incremento del tonnellaggio delle merci trasportate in contenitori".

Le azioni fanno parte di una strategia a tutto campo che l'Autorità Portuale presenterà il 9 maggio a Roma ai players nazionali e internazionali della logistica e della finanza. Una strategia che è stata protagonista questa mattina nella riunione del Comitato Portuale uscendone avallata e condivisa dall'unanimità dei presenti. "Siamo un Porto che punta in alto - ha esordito il presidente Marina Monassi - che sta recuperando quanto è stato perso o trascurato, per portare il traffico sullo scalo giuliano a livelli crescenti di sviluppo su tutti i fronti della portualità".

"A Roma il 9 maggio - conclude Monassi - l'Autorità Portuale di Trieste parlerà di: rilancio dei traffici fra il Mediterraneo e il Centro Europa valorizzando Trieste, nel suo naturale ruolo di cerniera tra l'Occidente, l'Europa dell'Est e il bacino del Mediterraneo, a sostegno del Corridoio Adriatico Baltico (Trieste-Vienna-Monaco) e del Corridoio VI (Trieste- Lubiana- Budapest); rilancio del progetto Porto Vecchio di Trieste in chiave portuale diportistica, turistica e direzionale; attuazione del regime di Porto Franco".

Posted in [Ultime notizie](#) | [No Comments](#) »

RCCL: su Civitavecchia 193 scali e oltre 500mila passeggeri

Genova, 28 aprile 2012 - La stagione mediterranea di Navigator of the Seas, quarta nave gemella della Classe Voyager di Royal Caribbean International (138.000 ton.) inizia domani 29 aprile da Civitavecchia come home-port.

Navigator of the Seas apre ufficialmente una nuova importante stagione per Royal Caribbean dallo scalo Laziale, che con 17 navi (9 Royal Caribbean International, 6 Celebrity Cruises e 2 Azamara Club Cruises), 193 scali e oltre 500.000 passeggeri movimentati, si conferma anche quest'anno il primo porto italiano per le navi del Gruppo. Proprio da Civitavecchia, a bordo di Navigator of the Seas, il 17 giugno partirà la prima "Crociera del Gusto", un viaggio di 7 notti attraverso i sapori della tradizione gastronomica mediterranea guidati dall'esperienza del famoso nutrizionista

Prof. Giorgio Calabrese.

Oltre a Navigator of the Seas, Civitavecchia sarà porto d'imbarco anche per Mariner of the Seas, con 21 partenze da maggio a novembre verso i bellissimi paesaggi di Francia e Spagna, e sarà porto di scalo per altre 7 navi della flotta Royal Caribbean International: la gemella della Classe Voyager Adventure of the Seas (23 scali da maggio a settembre), le due ammiraglie Classe Freedom Liberty of the Seas (29 scali da maggio a ottobre) e Independence of the Seas (5 scali da giugno a settembre). E ancora: le tre gemelle della Classe Vision Brilliance of the Seas (nell'unica data del 4 maggio), Grandeur of the Seas (3 scali da giugno a novembre) e Splendour of the Seas (con 2 scali) e la terza gemella di Classe Radiance Serenade of the Seas (16 scali da maggio a ottobre).

Il porto di Civitavecchia ricoprirà un ruolo chiave anche per le navi della flotta Celebrity Cruises, premium brand del Gruppo Royal Caribbean, in particolare per le gemelle della Classe Solstice Celebrity Equinox, che da qui imbarcherà per bellissime crociere di 10 e 11 notti tra Italia, Grecia e Turchia tra fine aprile e novembre e Celebrity Silhouette, che proprio da Civitavecchia partirà per crociere di 12 notti in Grecia, Turchia e in Terra Santa da maggio a novembre. Ma le sorprese non sono finite, infatti il 25 ottobre approderà nel porto laziale anche la nuova ammiraglia di Celebrity Cruises, la Celebrity Reflection, un'autentica novità nel panorama crocieristico internazionale.

Anche le due gemelle di Azamara Club Cruises sceglieranno Civitavecchia come porto d'imbarco per crociere di 10 e 11 notti tra le isole del Mediterraneo: Azamara Journey vi farà scalo due volte, Azamara Quest sette.

"Civitavecchia continua a rivestire un ruolo chiave nella nostra programmazione e anche quest'anno si conferma primo porto di scalo per le nostre navi - afferma Gianni Rotondo, Direttore Generale RCL Cruises LTD Italia - Negli anni la nostra presenza in Italia in generale e nel Lazio in particolare ha subito un incremento notevole e dobbiamo questa scelta anche agli ottimi rapporti di cooperazione con la "Roma Cruise Terminal". Lavorare fianco a fianco ad un ottimo operatore terminalistico ed insieme ai principali protagonisti della scena crocieristica italiana, Compagnie armatoriali, Autorità, Istituzioni e Operatori locali, rappresenta anche un significativo contributo della nostra Azienda allo sviluppo locale ed in Italia di un settore turistico tanto ricco e complesso quanto la crociera".

"Civitavecchia si conferma anche quest'anno come centro logistico per le nostre navi. - afferma Francisco Reddel, Manager Port Operation RCL- I nostri volumi hanno aiutato alla RCT a chiudere il nuovo accordo con le imprese portuali per l'imbarco delle provviste, e prevediamo aumentare il volume da 25000 tonnellate movimentate nel 2011 a 35000 durante il 2012".

Posted in [News](#) | [No Comments](#) »

Arriva il gommone cabinato Pirelli PZEROTM 1400 Cab

Santa Margherita Ligure 28 Aprile 2012 - anche quest'anno PZero sarà presente alle regate Pirelli Coppa Carlo Negri, che si svolgeranno a Santa Margherita Ligure con l'ultimo nato della gamma dei battelli pneumatici: il gommone PIRELLI PZEROTM 1400 Cabin.

Dall'evoluzione del battello PIRELLI PZEROTM 1400 Sport, ammiraglia della gamma e vincitore del prestigioso Red Dot Design Award nel 2009, nasce il gommone PIRELLI PZEROTM 1400 Cabin che riprende nella sua essenza lo spirito sportivo e l'animo glamour di PZero. Caratteristiche del progetto di Industrial Design di Pirelli sono la meticolosa ricerca dei materiali, l'attenzione ai dettagli e l'alta qualità delle performance.

Le linee sinuose del design, le finiture di altissimo livello e gli ampi spazi contraddistinguono questo fiammante cabinato rendendolo estremamente grintoso. Un rib senza compromessi, dalla scelta dei materiali allo studio delle linee, punto d'arrivo di un percorso progettuale innovativo. Eredita dal PIRELLI PZEROTM 1400 Sport il grande prendisole di poppa e la vivibilità degli spazi. La comoda consolle con hard top cela l'ingresso di un'ampia cabina, all'interno della quale, oltre ad uno spazioso bagno indipendente con lavabo, WC e doccia, si trovano un'ampia zona dinette con angolo cucina, un comodo armadio ed un letto matrimoniale a prua. Come in tutta la gamma sono previste raffinate finiture e dettagli: parabrezza aerodinamico, hard top e tre sedili avvolgenti al posto di guida; spazi molto ampi a poppa e a prua con rivestimenti in teak. Per offrire un relax ai massimi livelli, oltre agli spaziosi prendisole, è stato progettato e realizzato un pozzetto dotato di un vero e proprio mobile bar con lavandino e frigorifero integrati, due comodi divani e due pratici tavoli in teak. Un mix di design e tecnologia, dotato di due motori diesel da 370hp, dalle prestazioni di un mezzo sportivo con cui è possibile raggiungere i 45 nodi, ed una velocità di crociera di 32 nodi.

Era il 1955, quando fu varato LAROS il primo "battello pneumatico", vale a dire il primo gommone PIRELLI. Oggi, dopo oltre dieci luminosi lustri, Tecnorib, licenziatario di Pirelli per i gommoni, presenta la sua nuova gamma di gommoni "gommati" con il logo PZERO. Una passione per il mare che si arricchisce di attenzione per il design e tecnologia in linea con un'identità fortemente radicata nello spirito dell'industrial design.

Posted in [News](#) | [No Comments](#) »

Tassa annuale sulle unità da diporto.

Genova, 27 aprile 2012 - Ambito oggettivo di applicazione.

La tassa è dovuta per tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi, con esclusione dei natanti), e per tali fini utilizzate, immatricolate in registri italiani o esteri, possedute ovvero detenute da soggetti residenti in Italia, di lunghezza superiore a 10 metri, a prescindere dal loro effettivo utilizzo per la navigazione.

Rispetto alla norma previgente, non è più rilevante il periodo di inattività per rimessaggio ovvero per manutenzione, riparazione o ristrutturazione in cantiere.

Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.

Misura della tassa

La tassa nautica deve essere calcolata sulla base di importi fissi annui rapportati alla lunghezza dell'unità sulla base della seguente tavola sinottica:

Lunghezza dello scafo (m) Importo (€)

10,01 a 12 800

12,01 a 14 1.160

14,01 a 17 1.740

17,01 a 20 2.600

20,01 a 24 4.400

24,01 a 34 7.800

34,01 a 44 12.500

44,01 a 54 16.000

54,01 a 64 21.500

> 64 25.000

Ai fini della corretta determinazione del tributo, la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 (art. 16, comma 6) ed è quella indicata incontrovertibilmente sui certificati di marcatura CE, sulle dichiarazioni di conformità e sui manuali del proprietario.

Ambito soggettivo

A seconda del titolo sottostante, sono tenuti al pagamento della tassa:

- i proprietari,
- gli usufruttuari,
- gli acquirenti con patto di riservato dominio
- gli utilizzatori a titolo di locazione, di locazione finanziaria per la durata della stessa.

Sono interessati al versamento i residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggono, o ai quali sia attribuibile il possesso o la detenzione di unità da diporto.

Con riferimento alla soggettività passiva nel caso di locazione finanziaria, precisiamo non è previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c..

Non sono tenuti al pagamento della tassa:

- le persone fisiche che non abbiano una residenza fiscale in Italia;
- le persone giuridiche che non abbiano sede legale in Italia (fatta eccezione per i suddetti casi di riferibilità a persone fisiche italiane) che non abbiano una stabile organizzazione in Italia;
- i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che utilizzano le unità per svolgere attività di locazione e di noleggio, incluse quelle iscritte al Registro Internazionale ai fini commerciali ai sensi dell'art.2 del D. Lgs 18 luglio 2005, n.171, e, si ritiene, insegnamento professionale della navigazione da diporto e diving.
- le società di locazione finanziaria.

Presupposto di applicazione della tassa

I titoli che obbligano al pagamento dell'imposta sono:

- proprietà e usufrutto;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- utilizzo in base a contratto di locazione, anche finanziaria, per il periodo di durata

della stessa, a prescindere dal luogo di residenza della controparte locatrice;

- utilizzo a titolo di locazione e noleggio per il periodo di durata del contratto (si veda di seguito).

Esclusioni

Sensibili modifiche hanno interessato anche le fattispecie di esenzione per cui:

- è stato soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 16 del dl 201/2011 che prevedeva l'esclusione dal pagamento della tassa per unità che si fossero trovate in un'area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio;
- è stata introdotta al comma 5 bis dell'art. 16 del dl 201/2011 l'esenzione a favore delle unità che siano rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, nonchè per le unità nel primo anno di loro immatricolazione.

Restano escluse dal pagamento della tassa di stazionamento:

- le unità di diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione;
- le unità di lunghezza inferiore a 10 metri. I natanti iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto sono comunque esclusi dalla tassa;
- unità da diporto di proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
- unità obbligatorie di salvataggio;
- i battelli di servizio, compresi i tender, purchè rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;
- le unità, anche con bandiera italiana, in possesso di soggetti esteri;
- unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
- unità ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell'atto.

Un'interpretazione logico sistematica della norma e delle sue finalità porterebbe ragionevolmente ad escludere dal versamento della tassa le unità usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori, sia in base a mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, sia rivenienti da permuta con unità nuove. Su quest'ultimo punto siamo in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate

Riduzioni

La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela (con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kW non sia inferiore a 0.5).

Termini e modalità di versamento

Con risoluzione n. 39/2012 del 24 aprile u.s. (in all.2)* l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare la tassa, tramite "F24 versamenti con elementi identificativi", entro il prossimo 31 maggio.

- 3370 (denominato "Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011");
- 8936 (denominato "Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Sanzione");
- 1931 (denominato "Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Interessi").

Nella sezione "CONTRIBUENTE", il soggetto versante deve inserire i propri dati anagrafici e il codice fiscale. Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli "importi a debito versati", il campo "tipo" va compilato con la lettera "R"; nel campo "elementi identificativi", occorre segnare il codice identificativo dell'imbarcazione o della nave da diporto (ossia la sigla d'iscrizione); allo stesso campo, in caso di contratti ex comma 7 dell'art. 16, vanno aggiunti in formato GGGGMM i primi 6 caratteri del giorno d'inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, e negli spazi successivi il codice identificativo dell'unità da diporto.

Infine, il campo "codice" va compilato indicando il codice tributo e, nel campo "anno di riferimento", occorre indicare l'anno di decorrenza della tassa in formato AAAA.

Con provvedimento direttoriale del 24 aprile u.s. (in all.3)* sono stati indicati i termini e le modalità di versamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo.

Come specificato dal citato provvedimento, qualora i soggetti interessati siano impossibilitati ad utilizzare il modello F24, possono optare per il pagamento tramite bonifico in euro, da corrispondere in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:

- codice BIC: BITAITRRENT;
- causale: generalità del soggetto, identificativo (sigla d'iscrizione) dell'imbarcazione, codice tributo e periodo di riferimento;

- IBAN: IT15Y0100003245348008122200 (cfr. sito web della Ragioneria generale dello Stato, www.rgs.mef.gov.it).

La tassa va versata con riferimento al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo, e dev'essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.

Nel caso in cui - precisa ancora il provvedimento - il presupposto per l'applicazione si verifichi dopo il 1° maggio, "il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso".

Ulteriore ipotesi è quella dei contratti ex art. 16, comma 7, del dl n. 201/2011 che si riferisce ai contratti di locazione, di locazione finanziaria e, secondo un'interpretazione logico-sistematica, anche ai contratti di noleggio. Anche su quest'ultimo punto siamo però in attesa di un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate. La tassa in questo caso è dovuta dall'utilizzatore sul periodo di durata del contratto e va, dunque, calcolata rapportando la misura ai giorni effettivi; il provvedimento direttore dispone che occorre versare entro il giorno precedente la data d'inizio del periodo di durata del contratto, se inferiore al periodo 1° maggio - 30 aprile.

Tassa annuale sulle unità da diporto Art. 16, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201

Art. 16 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

In vigore dal 25 marzo 2012

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 60 bis

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".

2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

- a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri
- h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri

- i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti.

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

8. (Comma abrogato)

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di

polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;

5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.

13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.

14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercizio dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.

15. L'imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.

Posted in [News](#) | [No Comments](#) »

